



## CITTA' DI VITERBO

**ID Iride: 221740**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 67 DEL 21/05/2020

**OGGETTO** : MERCATO DEL SABATO, MERCATI RIONALI GIORNALIERI E/OSETTIMANALI, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN GENERALE - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. 17/3/2020 n° 18 sono state adottate misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- con D.L. 25/3/2020 n° 19 sono state adottate misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da "COVID-19";
- con D.L. 16.5.2020 n. 33 sono state adottate ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con D.P.C.M. del 17/5/2020 sono state adottate ulteriori disposizioni attuative applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in relazione alle modalità di riapertura delle attività economiche e produttive;

**Atteso che** in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

#### **Considerato che:**

- con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" a decorrere dal 18 maggio 2020 è nuovamente consentito tra l'altro il commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

- al fine di poter ottemperare alle misure previste per il contenimento della diffusione del COVID 19 occorre modificare temporaneamente l'assetto logistico della disposizione dei banchi all'interno dell'area del mercato del sabato che si svolge nel quartiere Carmine/Salamaro, così da poter garantire le misure di distanziamento sociale ed evitare assembramenti e nel contempo consentire agli operatori di poter riaprire in sicurezza la propria attività chiusa oramai da diversi mesi;

**Ritenuto** pertanto dover dettare adeguate prescrizioni per lo svolgimento del mercato settimanale del sabato e per gli altri mercati rionali, cui i soggetti destinatari del presente provvedimento

ID: 221740 del 21/05/2020 11:50:03  
Determina: 2020 / 67 del 21/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 21/05/2020 15:52:44 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

dovranno attenersi per l'apertura della postazione di lavoro, prescrizioni che dovranno essere mantenute per tutta la durata dello svolgimento del mercato e per ogni sua edizione, sino a diversa comunicazione:






**Ritenuto inoltre** che le prescrizioni sopra elencate debbano essere applicate a tutti i mercati del territorio comunale e più in generale al commercio su area pubblica:

**Dato atto che** le suddette misure non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell'epidemia;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

## ORDINA

A) Dal 23 maggio 2020 è consentito lo svolgimento del mercato settimanale del sabato temporaneamente localizzato nel quartiere Carmine/Salamaro secondo la dislocazione di cui alla planimetria approvata con deliberazione G.C. n. 53 del 20/2/2020 **con la misura dei singoli posteggi ridotta di un metro in lunghezza e un metro in larghezza**, prevedendo la delimitazione dell'area e l'individuazione di varchi separati e controllati di ingresso e uscita, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-  sia all'interno dell'area mercatale sia per i clienti in attesa, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e del divieto di assembramenti, scaglionando l'accesso con modalità contingentate;
-  obbligo di uso della mascherina e dei guanti sia per gli operatori che per i clienti;
-  messa a disposizione dei clienti a cura degli operatori del mercato di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti usa e getta da utilizzarsi obbligatoriamente;
-  presenza di non più di due operatori per posteggio
-  distanziamento di almeno 1,5 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato.

### **pertanto:**

- ogni titolare di posteggio (anche derivante da assegnazione “in spunta”) dovrà far risultare una distanza tra banchi di almeno mt. 1,50 precisando che l'area assegnata, ridotta come dalla presente disposizione, si intende comprensiva dell'automezzo;
- dovrà essere interdetto a cura di ogni operatore il passaggio/la sosta, tra un banco e l'altro;
- non possono essere parcheggiati in altre aree ma devono essere utilizzati all'interno dell'area in concessione gli automezzi utilizzati dalla ditta per il trasporto delle merci.
- i titolari delle autorizzazioni dei posteggi dal n. 17 al n. 30 di Via F. Boccacci e i n.ri 31 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 42 di Via D. Bastianini, devono obbligatoriamente posizionarsi in parte sopra il marciapiedi (come già in precedenza comunicato) provvedendo a rimuovere i cartelli della segnaletica verticale;
- il titolare dell'area fuori sede di mercato (mt. 8x5 settore Alimentare) ubicata all'inizio di Via F. Boccacci dovrà conformarsi alle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza in particolare per quanto riguarda la riduzione del metraggio al fine del distanziamento con l'operatore (imprenditore agricolo) immediatamente precedente.
- Nell'area di mercato potranno essere contemporaneamente presenti un numero massimo di 300 utenti;

ID: 221740 del 21/05/2020 11:50:03  
Determina: 2020 / 67 del 21/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 21/05/2020 15:52:44 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- Gli operatori dovranno consentire l'avvicinamento al banco ad un numero contingentato di clienti in modo che sia rispettato il distanziamento minimo di un metro fermo rimanendo che sarà loro cura chiedere ai clienti il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza e l'uso delle mascherine e dei guanti;

B) E' consentito lo svolgimento e/o la prosecuzione dei seguenti mercati rionali, giornalieri e/o settimanali che dovranno attenersi alle prescrizioni sopra elencate:

- Mercato giornaliero di S. Faustino
- Mercato del lunedì di S. Martino al Cimino, Bagnaia e Magugnano
- Mercato del martedì di Via F. Boccacci (Carminie)
- Mercato del mercoledì di Grotte S. Stefano
- Mercato del giovedì del quartiere Ellera
- Mercato del venerdì del quartiere Barco
- Mercato del sabato in Piazza della Polveriera
- Mercatino dell'Antico che si svolge la 3<sup>a</sup> domenica di ogni mese;

**precisa** che per il mercato del sabato della Coldiretti che si svolge in Viale F. Baracca nell'area privata della predetta Associazione, la stessa associazione dovrà assicurare l'applicazione di tutte le norme di sicurezza, dandone comunicazione a questo Comune

C) **Ritenuto inoltre** utile ribadire le seguenti prescrizioni, anche in conformità con quelle emanate dalla Regione Lazio con Ordinanza n. 41/2020 a carico del titolare di ogni posteggio:

- operatori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;
- dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.
- deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente e deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti

D) Di confermare inoltre l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei posteggi isolati, individuati sul territorio comunale, ovvero gli operatori di commercio su area pubblica in generale, che dal 23/5/2020 possono vendere prodotti alimentari e non alimentari, con l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza:

E) Gli operatori dovranno altresì conformarsi a tutte le prescrizioni inserite nel Piano di Sicurezza redatto da tecnico incaricato da questo Ente, pubblicato sul sito del Comune di Viterbo

## INVITA

ID: 221740 del 21/05/2020 11:50:03  
Determina: 2020 / 67 del 21/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 21/05/2020 15:52:44 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

### **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo

### **AVVERTE**

le trasgressioni alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato saranno soggette alle sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n°19 del 25/3/2020 compresa altresì la sospensione dell'attività ove previsto;

### **INFORMA**

avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**

***Giovanni Maria Arena***

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo  
Alla Questura di Viterbo  
Al Comando Carabinieri di Viterbo  
Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo  
Al Comando Polizia Locale di Viterbo  
Alla Confesercenti – Viterbo  
Alla Confcommercio Imprese Lazio Nord  
All'ANVA – Viterbo  
Alla CNA – UPAV  
Alla Federdistribuzione  
Alla Confimprese – Viterbo  
Alla Coldiretti - Viterbo

ID: 221740 del 21/05/2020 11:50:03  
Determina: 2020 / 67 del 21/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 21/05/2020 15:52:44 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.